



Circ. n. 235

AL PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AL REGISTRO ELETTRONICO
AL SITO WEB

OGGETTO: Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.

Con riferimento alla nota n. 107190 del 19 dicembre u.s. del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che fornisce indicazioni volte a contrastare gli utilizzi impropri o non consentiti dei telefoni cellulari nelle scuole italiane, invitando le Istituzioni scolastiche a operare le necessarie integrazioni dei Regolamenti d'Istituto per dare attuazione a quanto in essa disposto, si conferma che è vietato l'utilizzo del cellulare durante le lezioni.

È consentito, invece, l'utilizzo di tali dispositivi quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Al riguardo, si rammenta che già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, erano state emanate "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi". Tale documento precisava come: "il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249"; "l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi".

Si ribadisce, pertanto, quanto disposto dal Regolamento d'Istituto del Liceo "G. Galilei", che recita testualmente:

Art. 19. Uso di apparecchi tecnologici "Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e laboratori, è vietato l'utilizzo di telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e alla ricezione di messaggi scritti ed orali per comunicazioni di carattere privato. L'utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici, deve essere autorizzato dal docente, all'inizio dell'anno o all'inizio di ogni lezione; il docente indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo. Quanto prodotto durante le lezioni è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e su autorizzazione del docente e come tale non può essere reso pubblico in alcuna forma. Eventuale registrazione audio o video della lezione deve essere autorizzata dal docente interessato, deve essere utilizzata esclusivamente per scopi personali, e come tale non può essere in nessun modo pubblicata.

È tassativamente vietato l'utilizzo di tali apparecchiature durante i momenti di verifica, se non diversamente esplicitato dal docente. In caso di utilizzo improprio di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede al ritiro degli stessi, che consegnerà in segreteria per la restituzione alle famiglie al termine delle lezioni. L'infrazione verrà segnalata sul Registro di Classe e, in caso di ripetuta contravvenzione, comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari.

Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza disciplinare sanzionabile ai sensi del regolamento di istituto, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel comportamento dello studente.

All'interno dell'Istituto, durante l'intervallo, è consentito l'uso del telefono cellulare solo per comunicazioni urgenti con la famiglia.

Come indicato nel Regolamento, si evidenzia ulteriormente che carpire immagini e voci altrui e divulgarle senza il consenso degli interessati rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza, passibile anche di sanzioni penali, oltreché disciplinari.

Allo stesso modo, è penalmente rilevante l'utilizzo del cellulare per diffondere foto e video lesivi dell'altrui dignità, rappresentando questo comportamento una fattispecie del reato di cyberbullismo, per il quale sono imputabili anche gli alunni minori.

Si ringrazia per la collaborazione.

Legnano, 9 gennaio 2023

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fiorella Casciato

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93*